

GIUSTIZIA



CHI HA LA CULTURA LIBERALE DI BRUNETTA E PINELLI SA BENE CHE UN PROVVEDIMENTO RIVOLTO AI CONDANNATI PER REATI MINORI PUÒ STRONCARE LA RECIDIVA

TIZIANA MAIOLO

Gentile Ministro Carlo Nordio, questa lettera potrebbe esserle indirizzata da Renato Brunetta, attuale presidente del Cnel, già ministro della Funzione pubblica e storico esponente della parte libertaria di Forza Italia, ma soprattutto impegnato al suo fianco nel progetto “Recidiva zero”, un programma che, tramite l’inclusione lavorativa dei detenuti, non solo recupera il condannato, ma risarcisca le vittime e la società attraverso la caduta della recidiva. Vasto programma? No, se la teoria ha la forza di darsi tempi certi e investimenti sicuri. Lei, signor Ministro, nella sua intervista a Libero dello scorso 28 dicembre, ha posto al centro del Piano del suo dicastero – in contrapposizione alla speranza di amnistia e indulto avanzata da Papa Francesco quando, fatto inedito, ha aperto una Porta Santa nel carcere di Rebibbia – lo scopo di “umanizzazione della pena”. E ha annunciato che il governo sta lavorando sull’incremento di “attività culturali, lavorative o sportive dentro il carcere” così come su “modalità diverse dai penitenziari per scontare il proprio debito con la giustizia”. Purtroppo questo nobile programma, cui si aggiunge quello di costruzione di nuovi istituti di pena e di ristrutturazione di quelli già esistenti ma fatiscenti, non è stato ancora reso concreto da qualche data di scadenza e quantificazione degli investimenti previsti. Così, il senso della sua intervista rischia di assumere una non voluta sensazione di astratto già visto. Nobili intenzioni, ma nel frattempo? Nel frattempo il 2024 si chiude con 89 suicidi tra i detenuti e 6 tra gli agenti di polizia penitenziaria, oltre a 243 prigionieri deceduti di “morte naturale”. Nessuno dovrebbe morire in carcere, dice il presidente Renato Brunetta, in un articolo sul Sole-24 Ore del 29 dicembre. E questi istituti, aggiunge “diventano luoghi in cui l’obiettivo della pena si capovolge nel suo opposto. Anziché risarcire le vittime e la società, si cade in una crudeltà che è solo un simulacro di giustizia, mentre la deterrenza viene tradita, trasformando la detenzione in una scuola del crimine. Certezza di recidiva, per l’appunto, esattamente il contrario del proposito iniziale”. Il punto è centrato, è l’argomento forte della tendenza securitaria ma a volte anche più banalmente dell’ignoranza di chi evoca la “certezza della pena” e la protezione delle vittime dei reati come argomento per non affrontare il problema di una società sempre più “carcerocentrica”, addirittura con quell’anticipazione di pena “in vinculis” che è diventata la custodia cautelare. La qualità della sanzione, la pena appunto, è essenziale per la protezione della società intera, prima ancora che dei diritti di ogni singolo condannato. E non è un caso, sottolinea Brunetta, che la Costituzione con l’articolo 27 ponga in primo piano l’aspetto della funzione rieducativa del detenuto. Lo ricorda anche, nell’intervista del 29 di-

GASPARRI CHIUDE, SOLO COSTA SI DICE D’ACCORDO

«Reclusi, datevi allo sport» Fl diserta la lotta per l’indulto

GIOVANNI MARIA JACOBazzi

Come era prevedibile, la proposta di aprire fra le forze politiche un dibattito per un indulto “parziale”, avanzata in occasione dell’apertura della Porta Santa nel carcere di Rebibbia dal vicepresidente del Csm Fabio Pinelli e fatta propria dal presidente del Cnel Renato Brunetta, è stata subito archiviata. Scontato il no secco di Fdi e Lega, anche Forza Italia, il partito della maggioranza che sul carcere ha sempre mostrato una particolare sensibilità, ha deciso infatti di sfilarsi. «Non siamo favorevoli né a indulti né ad amnistie», ha dichiarato Maurizio Gasparri, capogruppo di Forza Italia al Senato. «C’è una legge che consente ai detenuti tossicodipendenti – ha ricordato – che hanno condanne fino a sei anni, di scontare la pena ai domiciliari in

comunità. Entro il tetto di sei anni rientrano anche reati di una certa consistenza. Già questo consentirebbe di alleggerire il sovraffollamento carcerario, spostando queste persone in comunità, ovviamente dove ci siano standard previsti dalla legge di assistenza e recupero. Non è un indulto, ma un’ esecuzione prevista dalla normativa della pena in maniera diversa, molto più umanitaria e tendente al recupero». Concetto ribadito anche dal collega di partito Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia: «Già abbiamo licenziato alcuni provvedimenti utili, prevedendo interventi a favore dei detenuti tossicodipendenti, semplificando le procedure, nominando un commissario straordinario per l’edilizia penitenziaria», ha affermato Sisto, sottolineando la necessità di «un new deal su limitazione della carcerazione preventiva, incremento delle pene alternative, aumento

dei giudici di sorveglianza. Per quanto riguarda l’amnistia, la pena, come noto, deve tendere alla rieducazione, e amnistia e indulto non sono certo provvedimenti a tanto finalizzati», ha puntualizzato il numero due di via Arenula. «Per restituire speranza ai detenuti – ha concluso – è necessario intervenire sul trattamento: lavoro, sport, cultura sono componenti che consentono a chi ha sbagliato di capire che si può, si deve ripartire. Il tutto in un contesto in cui la privazione della libertà non fa mai venire meno la dignità». Unica voce fuori dal coro, in Forza Italia, quella del deputato Enrico Costa: «Certezza della pena non è certezza della galera, tantomeno della galera fine a se stessa. E il dibattito sull’indulto trae legittimo fondamento dal fatto che lo Stato non assicura che le pene vengano scontate nel rispetto della funzione rieducativa stabilita dalla Costituzione». Dall’opposizione va segnalata l’apertura, seppur cauta, da parte del Pd. Debora Serracchiani, responsabile giustizia del Nazareno, Alfredo Bazoli e Federico Giannasi, capigruppo dem nelle commissioni Giustizia di Senato e Camera, e Walter Verini, capodelegazione in Antimafia, hanno dichiarato, in una nota congiunta, di essere pronti a una seria discussione sul punto per trovare risposte all’insostenibile situazione penitenziaria. «Il carcere ha una funzione retributive ed educativa. Se riusciamo ad assicurarle, non abbiamo bisogno né di amnistia né di indulto. Se non ci riusciamo, a volte è corretto rifugiarsi in amnistie o piccoli indulti», ha invece dichiarato il presidente del Senato Ignazio La Russa in un’intervista su Il Giornale. Ma la sua, come quella di Costa, sembra una voce piuttosto isolata nell’intera alleanza di governo.

Caro Nordio, sia lei a chiedere alle Camere un atto di clemenza

cembre al Giornale, la timida ma significativa apertura del Presidente del Senato Ignazio La Russa, la cui cultura gli impone di ricordare che comunque è importante che il condannato “migliori ma contemporaneamente paghi la sua colpa”. Se non riusciamo in questi intenti, conclude La Russa, “a volte è corretto rifugiarsi in amnistie o piccoli indulti”. Ecco le parole impronunciabili, amnistia e indulto, le antiche storiche gloriose battaglie del mondo radicale e pannelliano, ma anche liberale e libertario di una parte ormai dimenticata della sinistra, del mondo laico e socialista e di

Forza Italia con Silvio

Berlusconi. Bandiera storica anche di una parte del mondo cattolico e oggi di Papa Francesco, con quel suo gesto solenne sulla soglia di Rebibbia. Bandiera raccolta da Fabio Pinelli, vicepresidente laico del Csm, che dalle colonne di Avvenire ha proposto di “ragionare, tutti insieme, sulla possibilità di un ‘indulto parziale’, ovvia-



mente che non riguarda i delitti di criminalità organizzata, per affrontare l’emergenza nazionale di un sovraffollamento carcerario di oltre 11 mila detenuti sulla capienza prevista e che incide sul rispetto della dignità delle persone e sulle condizioni di lavoro della polizia penitenziaria”. Ecco qual era l’anello mancante. Sembra dirlo proprio a Lei, signor Ministro Guardasigilli, il presidente del Cnel Renato Brunetta, nel ridefinire il programma di reinserimento e anche sfollamento delle carceri che state elaborando insieme. “L’ipotesi di un indulto parziale – scrive sul Sole-24 Ore – che coinvolga i detenuti per i reati meno gravi, cioè coloro che il lavoro può recuperare alla società e il carcere invece può cronicizzare in professionisti criminali, realizza almeno quattro obiettivi: umanizzare le carceri, concorrere ad abbattere la recidiva, risarcire vittime e società, produrre ricchezza. Una pena così ‘certa’ realizzerebbe i propri effetti retributivi, deterrenza e, naturalmente, rieducativi – in una visione d’insieme, la sola vincente, indirizzando la capacità punitiva dello Stato verso un obiettivo di inclusione sociale. Ma soprattutto non avrebbe controindicazioni politiche”. Obiezione: ma dove si può trovare una maggioranza che voti questo “indultino” in Parlamento? La trovi Lei, signor Ministro, ne ha l’autorevolezza e le capacità. Certo, non spira proprio un ventico di ottimismo, se addirittura dalle parti di Forza Italia il portavoce Raffaele Nevi ha detto il suo No, con voce dal sen fuggita, forse non in modo definito, se riflette un attimo sulla storia del proprio partito. E se, dopo l’entusiastico Sì del senatore del Pd Filippo Sensi, la responsabile Giustizia Debora Serracchiani in una nota congiunta con i capigruppo in commissione di Senato e Camera, Alfredo Bazoli e Federico Gianassi, e con il capogruppo in Antimafia, Walter Verini, ha pronunciato un “ragioniamoci” che sa più di opposizione che di autentica disponibilità. Tutto vero, e lasciamo perdere per un attimo il sottosegretario Andrea Delmastro e i gruppi dei Cinque Stelle, gli irrecuperabili. Ma noi pensiamo che Lei, signor Ministro, nella sua agenda dei primi giorni di gennaio dovrebbe segnare proprio la proposta Pinelli-Brunetta. Perché se la sua cultura è, come sappiamo, l’opposto del “buttiamo la chiave”, non può essere neanche quella della “certezza della pena” prima di averla riformata, la pena. E averla “umanizzata”, come da vasto programma.

SENTENZA RIVOLUZIONARIA SULLE MISURE DI PREVENZIONE DEL CODICE ANTIMAFIA: I “REATI PRESUPPOSTI” SONO INDIZI DI PERICOLOSITÀ SOLO SE ACCERTATI IN UN PROCESSO PENALE

“Niente sequestri a chi è assolto”, la Cassazione torna allo Stato di diritto

FABRIZIO COSTARELLA
E COSIMO PALUMBO*

Una recente sentenza della Corte di Cassazione (n. 45280/2024), le cui motivazioni sono state depositate lo scorso 10 dicembre, contiene importanti affermazioni che, ove recepite, permetteranno di riallineare il sistema di prevenzione italiano al diritto convenzionale europeo. Partendo dalla necessità di una perimetrazione cronologica della pericolosità sociale, per evidenziarne la correlazione temporale con l’acquisto dei beni di cui sia chiesta la confisca, la Corte ritiene che vada individuato un affidabile *dies a quo* della pericolosità, al fine di ricostruire “condotte seriali che dimostrino l’attitudine alla commissione di reati produttivi di profitti illeciti”, ma anche una sequenza suscettibile di determinare l’acquisizione di un profitto illecito. La condotta pericolosa deve essere abituale e non sporadica, e deve trattarsi di delitti commessi in un arco temporale “non esiguo”, che abbiano costituito quantomeno una rilevante fonte di reddito per il soggetto proposto. Fin qui, si tratta di concetti che già altre pronunce della Cassazione avevano fatto propri, anche se ora vengono precisati in modo più sistematico, quale spunto per ulteriori approdi. La Cassazione infatti affronta l’importante tematica della autonomia del Giudice della prevenzione e dei limiti che egli incontra nel valutare fatti già accertati in sede penale. Limiti che una cospicua parte della giurisprudenza minimizza, sulla presupposta autonomia tra i due diversi giudici. Stavolta, tuttavia (ed è questa la novità più rilevante) la Corte richiama esplicitamente l’articolo 6§2 della Convenzione europea dei Diritti dell’uomo, ritenendo che il principio della valutazione autonoma non possa andare oltre le sentenze assessorie penali: lo stesso fatto, una volta escluso dal Giudice penale, non può essere assunto come elemento indiziante per il giudizio di pericolosità nella procedura di prevenzione. Per motivare le proprie ragioni, la Cassazione cita espressamente la sentenza del marzo 2023, emessa dalla Corte europea dei Diritti dell’uomo nella procedura Rigolio c/Italia, in cui il Giudice convenzionale ha ricordato che la presun-



zione di innocenza opera su di un piano endoprocedurale e su di un piano extraprocedurale. Nel primo caso – nel quale impongono condizioni riguardanti soprattutto l’onere della prova – la presunzione impone al Giudice, chiamato a constatare la sussistenza di un reato, di non “partire dall’idea preconcepita che l’imputato abbia commesso il fatto di cui è accusato” e di considerare “che il dubbio deve giovare all’imputato”. Nel secondo, la presunzione di innocenza comporta che i soggetti che hanno beneficiato di una assoluzione o di una sospensione delle imputazioni non possano essere “trattati da pubblici ufficiali o autorità come se fossero colpevoli effettivamente del reato loro imputato”. Ora, ricorda la Cassazione, quando si pone la questione dell’applicabilità dell’articolo 6§2 Cedu in un procedimento successivo, che sia concluso con quello penale concluso con assoluzione, a venire in rilievo non è solo e non è tanto il divieto di doppio giudizio, ma quello di “non contraddizione”, che è uno dei pilastri dell’ordinamento. Non si può essere assolti per un fatto ritenuto insussistente ed essere riconosciuti socialmente pericolosi per la sussistenza del medesimo fatto. Ma gli ulteriori spunti di riflessione che la sentenza offre sono notevoli e in certa misura “rivoluzionari” per il sistema di prevenzione. Invocare, in materia, non la presunzione di non colpevolezza contenuta nell’articolo 27 Cost. (che riguarda solo l’“imputato”), ma la presunzione di innocenza convenzionale (che, invece, si applica all’“accusato di un reato”), significa porre il giudizio di pericolosità sotto l’egida di una regola di giu-

dizio secondo la quale il proposto non potrà essere ritenuto socialmente pericoloso sino al “legale accertamento” di un reato. Infatti, i vari cataloghi di pericolosità qualificata e semplice – quest’ultima, a seguito dell’intervento della Corte costituzionale con sentenza 24/19 – si fondano tutti sulla constatazione di uno o più delitti presupposti. Sicché ben può dirsi, oggi, che il proposto per misura di prevenzione è accusato, anche se non imputato, di un fatto delittuoso. Egli, dunque, deve poter beneficiare della presunzione di innocenza e deve poter pretendere il previo “legale accertamento” del delitto presupposto rispetto all’accertamento di pericolosità. Ma il procedimento di prevenzione non è, strutturalmente, luogo per l’accertamento della colpevolezza, come spesso abbiamo scritto. La soluzione passa dalla procedimentalizzazione piena della prevenzione, da sottoporre a tutti i postulati del giusto processo enunciati all’articolo 111 della Costituzione. Oppure dalla rigida pregiudizialità penale, come pare invece suggerire la Cedu nelle ordinanze rese nel caso Cavallotti e procedimenti riuniti. Entrambe le strade, che auspichiamo possano essere percorse dal legislatore italiano e dai Giudici di Strasburgo, avrebbero una comune finalità poiché dimostrerebbero che la prevenzione non è altro che una duplicazione dell’intervento repressivo statale a fronte del medesimo fatto. Certificando così il carattere punitivo del sistema della prevenzione, la sua finalità punitiva e, in definitiva, la sua complessiva inutilità.

* Osservatorio Misure di prevenzione e patrimoni della Unione Camere penali italiane.